919.117.72

## Ordinanza

# concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

del 30 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

## Sezione 1: Misure di solidarietà

#### Art. 1

- <sup>1</sup> Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti:
  - a. la promozione della qualità;
  - le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;
  - c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato:
  - d. l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;
  - e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
  - f. il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.
- <sup>2</sup> Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:
  - alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
  - ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;

RU 2002 4327

1 RS 910.1

- c. alle misure di sgravio del mercato.<sup>2</sup>
- <sup>3</sup> Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

<sup>4</sup> I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

## Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

## Art. 2 Forma giuridica

- <sup>1</sup> Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.
- <sup>2</sup> Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.

## Art. 3 Rappresentanza del prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14–16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.

## Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

- i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;
- c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività ineren-

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

- te alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
- e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello

## **Art. 5** Rappresentatività delle organizzazioni di produttori

Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori;
- le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
- e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.

## Art. 6 Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno:

- a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti;
- l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.

## **Art. 7** Procedura decisionale

- <sup>1</sup> Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.
- $^2\,\mathrm{Un'organizzazione}$  di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.
- <sup>3</sup> Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

<sup>4</sup> Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

#### Sezione 3: Domande

#### **Art. 8** Principio e contenuto

<sup>1</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

### <sup>2</sup> Le domande devono contenere:

- a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi;
- b.3 un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato;
- c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4–6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea;
- d. il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;
- e. la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura;
- f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.
- <sup>3</sup> Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.<sup>4</sup>

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

#### Art. 9 Pubblicazione delle domande

- <sup>1</sup> L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.
- <sup>2</sup> Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

## Sezione 4: Misure

**Art. 10** Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell'offerta

Nell'allegato 1 sono fissate:

- a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
- b. la durata delle misure.
- Art. 11 Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri
- <sup>1</sup> Nell'allegato 2 sono fissati:
  - a.5 i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;
  - b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri;
  - c. l'utilizzazione dei contributi.
- <sup>2</sup> Se un'organizzazione di categoria o un'organizzazione di produttori riduce l'importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell'obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente. L'organizzazione informa il Dipartimento federale dell'economia sulle modifiche dei contributi. Il Dipartimento federale dell'economia adegua l'allegato in modo corrispondente. <sup>6</sup>
- <sup>3</sup> Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.
- <sup>4</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori tengono un conto separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

#### **Art. 12** Esecuzione delle misure

<sup>1</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

- <sup>2</sup> Esse fatturano i contributi ai non membri.
- <sup>3</sup> Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.
- <sup>4</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.
- <sup>5</sup> Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.

## **Art. 13** Obbligo di rendere conto

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al Dipartimento federale dell'economia sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.

## **Art. 14** Trasmissione di dati

- <sup>1</sup> I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.
- <sup>2</sup> I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

## Sezione 5: Disposizioni finali

## **Art. 15** Diritto previgente: abrogazione del

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>7</sup> concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.

### **Art. 16** Disposizioni transitorie

Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

### **Art. 17** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [RU **1999** 459, **2000** 2239, **2001** 3574, **2002** 3577].

Allegato 18 (art. 10)

# Organizzazione di categoria del Gruyère

## 1. Marcatura

In occasione della fabbricazione ogni forma di formaggio deve essere marchiata sullo scalzo (superficie laterale) con un marchio comprendente almeno il numero di ammissione del luogo di fabbricazione e le denominazioni Gruyère o Gruyère d'alpage.

### 2 Sistema di sanzioni

2.1 I produttori di Gruyère che non sono membri dell'organizzazione di categoria del Gruyère e non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi della DOC-Gruyère per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi.

	fr./100 kg
Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio)	
370 g/kg–374 g/kg 375 g/kg–379 g/kg +379 g/kg	25 40 70
Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite	
450 g/kg–464 g/kg 465 g/kg–479 g/kg 480 g/kg–489 g/kg	60 40 20
Tassazione	
17,5 punti 17,0 punti 16,5 punti	50 100 150

- 2.2 L'organizzazione di categoria del Gruvère è incaricata di incassare gli importi.
- 2. Dopo deduzione delle spese per l'incasso, gli importi sono versati alla Confederazione.

<sup>8</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4983), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5581) e dal n. II dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

# 3 Informazioni concernenti gli altri formaggi fabbricati nei caseifici che producono Gruyère

In caso di procedimento legale, i produttori di Gruyère indicano, su richiesta, all'organizzazione di categoria del Gruyère i quantitativi di altro formaggio fabbricati, il nome dell'acquirente e la denominazione con la quale è venduto il prodotto.

#### 4. Trasmissione di dati

- 4.1. Per ogni produttore di Gruyère o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM Fiduciaria trasmette all'organizzazione di categoria del Gruyère, su richiesta, i seguenti dati:
  - a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
  - i quantitativi di Gruyère fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
  - c. il quantitativo di latte trasformato in Gruyère;
  - d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
  - e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi.
- 4.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) i dati necessari e i risultati di analisi.

#### 5. Validità

Le misure sono applicabili fino al 31 dicembre 2011.

Allegato 29 (art. 11)

## A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

## 1. Importo dei contributi

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

- a. 0,5 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1:
- b. 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.5.

### 2. Utilizzazione dei contributi

- 2.1 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera a deve essere impiegato per le misure seguenti:
  - azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri;
  - b. promozione dell'esportazione di derrate alimentari contenenti una parte importante di latte o di latticini;
  - c. apertura di nuovi sbocchi commerciali.

Alla fine dell'anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all'anno successivo per le stesse misure.

- 2.2 L'adozione di misure di cui al numero 2.1 è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell'Associazione dell'industria svizzera del latte.
- 2. Per le misure di cui al numero 2.1 occorre, per quanto tecnicamente possibile, indire un bando di concorso.
- 2. Nel rapporto annuale di cui all'articolo 13 sono illustrati i mezzi impiegati per ogni singola azienda.
- 2.5 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà internazionali, nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio indipendentemente dalla marca in Svizzera e all'estero:
  - a. ricerca in materia di marketing;
  - b. pubblicità di base generica;
  - c. misure generiche di promozione delle vendite;

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5581). Aggiornato dal n. I dell'O del 12 set. 2007 (RU 2007 4665) e dal n. II dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

 d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini:

- e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
- f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing SCM a favore dei formaggi svizzeri.

## 3. Trasmissione di dati

I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmettono su richiesta alla PSL i seguenti dati:

- a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
- i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

## 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica:

- a. per l'importo di cui al n. 1 lett. a, fino al 31 dicembre 2008.
- b. per l'importo di cui al n. 1, lett. b, fino al 31 dicembre 2011.

## B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

## 1. Importo dei contributi

I non membri devono versare all'Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

- a. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
- b. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
- c. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
- d. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

### 2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>10</sup> sulla promozione dello smercio.

<sup>10 [</sup>RU 1998 3205, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415. RU 2006 2695 art. 19]. Vedi ora l'O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010).

#### 3. Trasmissione di dati

L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

#### 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

## C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

## 1. Importo dei contributi

- 1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:
  - a. 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle:
  - b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.
- 1. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

#### 2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

## 3. Trasmissione dei dati

L'Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto:
- gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

## 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

## D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

## 1. Importo dei contributi

1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 17 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

### 2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

#### 3. Trasmissione di dati

Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme:
- c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler;
- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi
- f. il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

#### 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

## E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois

## 1. Importo dei contributi

- 1. I produttori non membri devono versare all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.
- 1. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

#### 2. Misure di solidarietà

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

#### 3. Trasmissione dei dati

Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- i quantitativi di Vacherin fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme:
- c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin fribourgeois;
- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.

#### 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

## F. ...

# G. Organizzazione di produttori Produttori svizzeri di bestiame bovino PSBB

## 1. Importo dei contributi

I non membri devono versare alla Federazione Produttori svizzeri di bestiame bovino (PSBB), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, un contributo di 4 franchi per animale della specie bovina detenuto. È determinante il numero medio di animali. I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se la cassa cantonale delle epizoozie riscuote una quota annua ordinaria superiore a 4 franchi per ogni animale della specie bovina e si prende a carico il contributo per i non membri.

#### 2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere utilizzato per eradicare la diarrea virale bovina (DVB). Alla fine dell'anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all'anno successivo per le stesse misure.

## 3. Trasmissione di dati

Il gestore della banca dati sul traffico di animali trasmette su richiesta ai Produttori svizzeri di bestiame bovino PSBB i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei detentori di bovini;
- b. il numero di animali della specie bovina detenuto mediamente da un detentore di bovini

#### 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2010.